



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027

Dichiarazione di Sintesi

(ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto b della Direttiva 2001/42/CE,
e dell'art. all'art. 17, comma b del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

10 ottobre 2022

INDICE

1. Introduzione	3
2. I contenuti del programma	5
3. I processi di valutazione ambientale condotti nel percorso di elaborazione del PR FESR	6
3.1. Fasi della procedura e strutture coinvolte	6
3.2. La procedura VAS per il PR FESR Veneto 2021-2027	7
3.3. La fase di consultazione e partecipazione	10
3.4. Le osservazioni della Commissione Europea riguardanti gli aspetti relativi alle questioni ambientali	24
3.5. Parere motivato della Commissione VAS	29
4. L'integrazione delle considerazioni ambientali nel programma	31
5. Ragioni delle scelte alla luce delle possibili alternative	37
6. Considerazioni relative al monitoraggio ambientale	39

1. Introduzione

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi del processo di valutazione ambientale strategica del Programma Regionale FESR della Regione Veneto per il periodo 2021-2027.

La Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE, è un documento in cui *“si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”*, così come ripreso dall'art. 17 comma b del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La dichiarazione di sintesi contiene tutti gli elementi che devono essere sottoposti alla Commissione Europea ai fini della VAS, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Come specificato in premessa, a livello nazionale la fonte normativa è rappresentata dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal decreto legge n. 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021 e dal decreto legge n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 in relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del medesimo decreto. Nello specifico, gli articoli del cosiddetto Testo Unico Ambientale interessati sono il 12, 13, 14, 15 e 18, relativamente alla riduzione delle tempistiche ed altri aspetti procedurali.

A livello regionale il quadro di riferimento, in cui la procedura di VAS del Programma si è svolta, è quello definito dalla D.G.R. 791 del 31 marzo 2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”. A partire da luglio 2022 il quadro di riferimento regionale delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica è la DGRV 545/2022 (Bur n. 78 del 08/07/2022) che recepisce le recenti modifiche normative recenti.

Il processo di VAS riguarda la redazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni (con le autorità ambientali, il pubblico e altri Stati membri, quando richiesto); la presa in considerazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; la fornitura di informazioni sulla decisione; il monitoraggio degli effetti del programma durante la sua attuazione.

La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi ed essere completata prima della loro adozione e presentazione alla Commissione.

Ai fini di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali nel PR FESR Veneto 2021-2027, è stato avviato un processo integrato di programmazione e valutazione ambientale strategica, che, fin dalle fasi iniziali, ha permesso di utilizzare le informazioni e le valutazioni raccolte nel rapporto ambientale. Il Rapporto Ambientale è il documento tecnico che ha supportato il processo di programmazione e ha accompagnato la fase di consultazione del PR, permettendo a tutti gli *stakeholders* di esprimere il proprio parere anche alla luce delle valutazioni ambientali proposte.

La presente dichiarazione illustra, pertanto, in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PR FESR Veneto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della politica di coesione 2021-2027, e come si è tenuto conto delle informazioni e valutazioni contenute nel rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni effettuate, evidenziando le ragioni che hanno portato alla scelta degli Obiettivi di Policy e i rispettivi Obiettivi Specifici definiti per garantire il principio dello sviluppo sostenibile.

Ai fini di un'esaustiva informazione al pubblico ed ai soggetti istituzionali coinvolti circa lo svolgimento del processo e le decisioni assunte, la Dichiarazione di Sintesi:

- 1) riepiloga sinteticamente il processo integrato del programma e della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);
- 2) elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- 3) dà informazioni sulla consultazione e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- 4) illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni per le quali è stata scelta la proposta;
- 5) dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti del processo di consultazione e partecipazione;
- 6) descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

2. I contenuti del programma

Il quadro normativo della programmazione per il periodo 2021-2027 stabilisce i principi che disciplinano i fondi strutturali, al fine di semplificare e armonizzare il loro utilizzo da parte delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, individuando cinque Obiettivi di Policy.

Il PR FESR 2021-2027 si pone in un'ottica di continuità con la programmazione 2014-2020 e con le esperienze positive grazie ad essa maturate, e allo stesso tempo assume in pieno la logica propria del periodo di programmazione 2021-2027.

Gli Obiettivi di Policy e i rispettivi Obiettivi specifici sostenuti dal FESR 2021-2027 elencati all'art. 3 del Regolamento 1058/2021 sono così riassunti:

- **OP1** Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC;
- **OP2** Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;
- **OP3** Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;
- **OP4** Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- **OP5** Un'Europa più vicina ai cittadini favorendo lo sviluppo sostenibile e integrato di tutte le tipologie di territori e iniziative locali.

3. Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione del PR FESR

3.1. Fasi della procedura e strutture coinvolte

Di seguito si procede a riepilogare sinteticamente il processo integrato del programma e del percorso di valutazione ambientale, descrivendone le fasi procedurali e le modalità di interazione con la programmazione.

Le fasi del processo sono descritte dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall'Allegato A della DGR 791/2009 e possono essere così sintetizzate:

- 1) FASE 1: elaborazione del documento preliminare di Programma e del rapporto ambientale preliminare;
- 2) FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS;
- 3) FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale;
- 4) FASE 4: adozione;
- 5) FASE 5: consultazione e partecipazione;
- 6) FASE 6: parere motivato;
- 7) FASE 7: approvazione.

Le strutture regionali coinvolte nella procedura VAS per il PR FESR 2021-2027 sono elencate nella seguente tabella:

<i>Autorità procedente e struttura proponente</i>	Giunta regionale del Veneto – Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione - ADG del PR FESR 2021-2027)
<i>Autorità competente</i>	Commissione regionale VAS
<i>Soggetto che collabora nella redazione del rapporto ambientale</i>	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
<i>Autorità ambientale</i>	Giunta regionale del Veneto – Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso

Per quanto riguarda l'Autorità Ambientale, per il PR FESR 2021-2027, la DGR n. 637 del 1° giugno 2022 individua quale Autorità ambientale regionale la struttura Area Tutela e sicurezza del Territorio - Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso.

Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla direttiva VAS riguarda l'obbligo di prevedere specifiche modalità di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. Il D.Lgs. n. 152/2006, come recentemente modificato, e la DGR 791/2009 individuano l'iter procedurale per garantire un efficace processo di consultazione e partecipazione stabilendo una fase preliminare di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS (Fase 2) al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso. La Commissione regionale VAS, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sul punto.

3.2. La procedura VAS per il PR FESR Veneto 2021-2027

La Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR Veneto 2021-2027 è stata avviata contestualmente con la fase di programmazione, iniziando a interagire a partire dalle prime bozze di stesura del documento (Fase 1), così come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE all'art. 4 e secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR n. 791 del 31 marzo 2009, per valutare gli impatti che il Programma avrebbe potuto produrre sull'ambiente.

Con DGR n. 1039 del 28 luglio 2021 è stato approvato l'Accordo di collaborazione per la definizione del Programma Operativo Regionale FESR 2021-2027 e delle valutazioni ad esso collegate con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). L'Accordo è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 16 agosto 2021 e 17 agosto 2021.

Nell'ambito del processo valutativo è stato perseguito il raccordo con le attività svolte nell'ambito della precedente programmazione, al fine di garantire sinergie ed evitare duplicazioni all'interno di un percorso il più possibile integrato e di favorire eventuali riorientamenti "in corso d'opera" del programma, finalizzati a migliorare l'integrazione tra gli obiettivi del programma e quelli di sostenibilità ambientale.

In questa fase (Fase 1 DGR n. 791/2009), l'Autorità proponente e procedente ha elaborato il documento preliminare di Programma che contiene gli obiettivi generali da perseguire con il programma e le scelte strategiche pertinenti al programma stesso. Con il supporto di ARPAV è stato inoltre elaborato il rapporto ambientale preliminare in merito ai possibili impatti ambientali significativi del Programma.

I contenuti del Rapporto ambientale preliminare sono stati così organizzati (Indice del rapporto preliminare ex DDR 64/2021):

- Inquadramento legislativo e schema del percorso metodologico - procedurale della VAS
- Il percorso di partecipazione
- Il Programma Operativo FESR 2021-2027
- Il quadro di riferimento europeo: i Regolamenti
- Esiti programmazione POR FESR 2014-2020
- Obiettivi specifici e orientamenti iniziali del Programma Operativo FESR 2021-2027 Veneto
- Obiettivi generali di protezione ambientale e rapporto con altri piani e programmi
- Obiettivi di sostenibilità
- Analisi di coerenza esterna
- Il quadro conoscitivo
- Identificazione dell'ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati
- Caratterizzazione dell'ambito di influenza territoriale
- Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente
- Condizioni climatiche, Emissioni, Qualità dell'aria
- Risorse idriche
- Suolo
- Rischi naturali
- Biodiversità
- Paesaggio
- Economia circolare
- Rifiuti
- Siti contaminati
- Energia
- Popolazione: aspetti socio-economici
- Identificazione e valutazione dei possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma
- Impostazione dell'analisi delle alternative
- Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale
- Proposta di indice del Rapporto ambientale

I predetti documenti sono stati adottati con DDR n. 64 del 3 settembre 2021 e sono stati trasmessi alla Commissione Regionale VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale per la prima fase di consultazione (Fase 2 DGR n. 791/2009).

Tale procedura di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale si è aperta il 3 settembre 2021 e si è conclusa il 4 ottobre 2021 con la ricezione dei seguenti pareri.

Tabella riepilogativa pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale		
Numero	Soggetto mittente	Protocollo e data
1	Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato	N. 424910 data 28/09/2021
2	Provincia Autonoma di Trento	N. 440815 data 01/10/2021
3	Ministero della Cultura - Segretariato Generale per il Veneto	N. 444436 data-05/10/2021
4	Ulss 3 - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	N. 446040 data 06/10/2021
5	Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	N. 448678 data 07/10/2021
6	Piave Servizi	N. 449721 data 07/10/2021
7	Città Metropolitana di Venezia	N. 457645 data 12/10/2021
8	Ulss 9 - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica	N. 477895 data 20/10/2021
9	Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo	N. 497945 data 28/10/2021

Successivamente l'AdG FESR ha svolto le attività tecnico-istruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti con il supporto di ARPAV e con la struttura regionale di supporto alla Commissione regionale VAS.

Da ultimo, la Commissione regionale VAS, con parere n. 258 del 14 ottobre 2021, ha espresso i seguenti indirizzi e prescrizioni sul Documento Preliminare di Programma e il Rapporto Ambientale Preliminare:

1. dovrà emergere con chiarezza il ruolo che la valutazione ambientale strategica deve svolgere durante la fase di elaborazione del Programma in oggetto, in ordine dell'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;
2. dovranno essere approfonditi gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che ricomprendono le tematiche citate nel Rapporto Ambientale Preliminare, a livello internazionale e nazionale, con le tematiche della "Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030" di cui alla DCR n. 80 del 20.07.20;
3. dovrà essere puntualmente sviluppata l'analisi della coerenza interna ed esterna, con la pianificazione sovraordinata e di settore relativamente al territorio della Regione Veneto (a titolo esemplificativo con i seguenti piani: Piano territoriale regionale di coordinamento; Piani paesaggistici regionali d'ambito; Piani d'area; Piano ambientale dei parchi regionali/nazionali; Piano territoriale di coordinamento provinciale; Piano regionale dei trasporti; Piano regionale neve; Piano energetico

regionale - fonti rinnovabili; Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera; Piano di tutela delle acque; Piano gestione delle acque; Piani di assetto idrogeologico; Piano di gestione del rischio di alluvioni; Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali; Piano regionale attività di cava; Piano faunistico venatorio ecc.);

4. considerata la particolare sensibilità e peculiarità delle risorse naturali, del paesaggio e del patrimonio storico culturale presenti nella Regione Veneto, e data la particolare valenza socio-economico-turistica dei territori interessati, sarà necessario sviluppare specifiche azioni finalizzate a contrastare i rischi naturali e antropici allo scopo di proteggere e tutelare l'ambiente nella sua unicità;

5. dovrà essere considerato per ciascun tema ambientale un adeguato focus valutativo sul contesto territoriale locale della Regione, anche con l'ausilio di cartografie dedicate, al fine di evidenziare l'eventuale presenza di situazioni di criticità ambientali e locali, limitanti e/o ostative alla localizzazione delle puntuali azioni previste dal Programma, in considerazione delle peculiari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-culturali della Regione;

6. dovranno essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di analisi aggiornate e riferite al territorio in esame. In particolare in fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, dovranno essere approfondite le tematiche e i settori più rilevanti quali: il territorio, lo sviluppo sostenibile, i rischi naturali, la qualità dell'aria, i trasporti, la salute umana, il paesaggio e il patrimonio culturale, la biodiversità, la qualità dell'acqua, del suolo e del sottosuolo anche in termini cumulativi. Per le componenti ambientali che presentano criticità, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni del Programma, le misure previste per impedire, ridurre, compensare e mitigare gli eventuali effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

7. dovranno essere opportunamente valutate le prescrizioni/raccomandazioni e i contributi posti dalle Autorità Ambientali consultate;

8. dovranno essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati;

9. nel rapporto ambientale dovranno essere individuate, descritte e valutate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di promuovere uno sviluppo sostenibile;

10. con riferimento al comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà provvedere al rispetto degli obblighi in materia di valutazione di incidenza (artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) secondo la vigente disciplina;

11. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato V) - Parte Seconda - del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto;

12. dovranno essere individuate le misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione e le misure correttive da adottare. Il piano di monitoraggio dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: scala territoriale, obiettivi, modalità e strumenti di attuazione, tempi, attori coinvolti, interazioni, coordinamento e sinergie con altre azioni di monitoraggio eventualmente in essere. Tali modalità di monitoraggio dovranno comunque tener conto delle esperienze maturate in materia relativamente al periodo di programmazione 2014-2020.

Sono state pertanto redatte la proposta di Programma Operativo Regionale FESR 2021-2027 e la proposta di Rapporto Ambientale, completo di Sintesi non tecnica e di Studio per la valutazione di incidenza ambientale (Fase 3 DGR n. 791/2009).

In particolare, con DGR n. 1415 del 12 ottobre 2021, la Giunta regionale ha approvato la prima versione della proposta di Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto e, a seguito della valutazione e dell'accoglimento delle osservazioni sul testo del PR da parte del Partenariato regionale, la versione definitiva della proposta di PR FESR 2021-2027 è stata presentata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 26/2011, previa approvazione con DCR n. 134 del 23/12/2021.

Parallelamente, con deliberazione n. 77 del 1° febbraio 2022 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di Rapporto Ambientale, completo di Sintesi non tecnica e di Studio per la valutazione di incidenza ambientale (Fase 4 DGR n. 791/2009) tenendo conto dei pareri pervenuti nella Fase 2 e recependo gli indirizzi espressi nel parere motivato della Commissione VAS n. 258 del 14 ottobre 2021.

Su tali testi è stata quindi avviata la fase di consultazione e partecipazione (Fase 5 della DGR n. 791/2009).

Nelle more dello svolgimento di tale fase, il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta pubblica n. 49 del 15 febbraio 2022, con deliberazione n. 16, il testo della proposta finale del PR FESR 2021-2027 stralciando, rispetto alla versione posta in consultazione di cui alla DCR n. 134 del 23 dicembre 2021, l'obiettivo OS 2.v), in ossequio alle indicazioni informali pervenute dalla Commissione Europea (CE).

Nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Art. 26 comma 4 del Regolamento (CE) 2021/1060, l'8 aprile 2022, l'Autorità di Gestione ha trasmesso la proposta di Programma Operativo approvato dal Consiglio regionale con DCR 16/2022 di cui alla DGR 77/2022, alla Commissione Europea tramite il sistema informatizzato SFC.

3.3. La fase di consultazione e partecipazione

Il Rapporto Ambientale del PR FESR 2021-2027, la Sintesi non tecnica, lo Studio per la valutazione d'incidenza di cui alla DGR n. 77/2022 e la proposta di PR FESR 2021-2027 di cui alla DCR n. 134/2021 quale allegato ai predetti documenti sono stati posti in consultazione pubblica previa pubblicazione on line sul sito regionale al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni anche fornendo nuovi e ulteriori elementi di carattere conoscitivo e/o valutativo (Fase 5 DGR n. 791/2009).

Si è provveduto contestualmente a trasmettere la documentazione alla Commissione regionale VAS, nonché a pubblicare sul portale web regionale l'avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché a notificare i soggetti competenti in materia ambientale dell'avvio della consultazione.

L'avviso pubblico, per il quale è stato richiesto alle Province di dare la massima diffusione sui relativi siti, conteneva:

- a) la denominazione della proposta di PR FESR 2021-2027 del Veneto nonché del proponente e autorità procedente: Direzione Programmazione Unitaria - AdG FESR;
- b) una breve descrizione del Programma;
- c) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente - autorità procedente, nella loro interezza;
- d) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

La predetta fase di consultazione si è aperta il 14 febbraio 2022 e si è conclusa il 31 marzo 2022.

Nessuna osservazione è pervenuta da parte del pubblico e dei portatori d'interesse mentre i soggetti ambientali (SCA) si sono espressi con i seguenti pareri:

Tabella riepilogativa Osservazioni pervenute nella fase di 45 gg. della Consultazione del pubblico		
Numero	Soggetto mittente	Protocollo e data
1	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Province VR, RO e VI	N. 110538 del 10/03/2022

2	Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Veneto	N. 145815 del 30/03/2022
3	Provincia Autonoma di Trento	N. 146516 del 30/03/2022
4	Azienda ULSS 1 Dolomiti	N. 147224 del 31/03/2022
5	Città Metropolitana di Venezia	N. 147753 del 31/03/2022
6	Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali	N. 147975 del 31/03/2022
7	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	N. 150200 del 01/04/2022
8	Azienda ULSS 9 Scaligera	N. 153129 del 04/04/2022
9	Consorzio Bonifica Veneto Orientale	N. 178763 del 20/04/2022

Conclusa la fase di raccolta delle osservazioni e dei pareri, la struttura regionale procedente (ADG PR FESR) unitamente ad ARPAV, ha svolto le attività tecnico-istruttorie su quanto pervenuto allo scopo di dare evidenza di come avrebbe tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti ambientali, anche oltre il termine, per la definizione del Programma e del Rapporto ambientale.

La seguente tabella riepiloga le considerazioni svolte dalla ADG e dal gruppo di valutazione, inviate con nota 0231770 del 20 maggio 2022 alla Commissione VAS, unitamente ad un Focus sulle motivazioni dello stralcio dal testo del Programma dell'obiettivo specifico 2.v), alla documentazione VINCA conseguentemente modificata e a tutti i pareri dei soggetti ambientali ricevuti.

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
<p>MINISTERO DELLA CULTURA – SOVRINTENDENZA VR RO VI</p>	<p>1. Gli O.S dovrebbero indicare nella riduzione del consumo di suolo una priorità assoluta non compensabile, visti anche gli obiettivi europei in materia.</p> <p>2. Si rileva la necessità di individuare strategie e risorse di ricerca per la riduzione dei potenziali conflitti derivanti dal soddisfacimento di necessità di carattere ambientale con la tutela paesaggistica, non solo in termini di equilibrio ecologico ma anche di tutela e conservazione dei caratteri tradizionali peculiari del paesaggio veneto.</p> <p>3. Si dovrebbero individuare percorsi condivisi con il MiC e le Soprintendenze competenti per territorio, al fine di definire le aree idonee nelle quali prevedere gli interventi di maggiore impatto.</p> <p>4. Si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito alla mitigazione di cui al Capitolo 7.</p> <p>5. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si prende atto che gli approfondimenti indicati da questo Ufficio, verranno attuati nelle fasi successive e saranno realizzati in riferimento ai diversi luoghi oggetto di progettazione.</p>	<p>1. Il concetto legato alla riduzione del consumo di suolo non è un obiettivo del Programma Regionale (PR) FESR 2021 - 2027. Dove opportuno il PR prescrive che gli interventi finanziati non dovranno determinare nuovo consumo di suolo così come definito dalla L.R. 14/2017.</p> <p>2. Il PR può destinare risorse per la ricerca al fine di ridurre i potenziali conflitti derivanti dal soddisfacimento di necessità di carattere ambientale, attraverso progetti coerenti con le traiettorie di sviluppo definite nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 Veneto (in corso di redazione e approvata il 29 aprile 2022).</p> <p>3. Tale raccomandazione risulta non attuabile in questa fase programmatoria in quanto a questo livello di programmazione non vengono definite le aree su cui sviluppare gli interventi. Questo rientra nella fase di attuazione.</p> <p>4. Il PR si concentra principalmente sull'efficientamento energetico e non sulla produzione di nuova energia.</p> <p>5. Si prende atto.</p>	<p>1. Si rimanda al Cap 6 (par. 6.3) del Rapporto Ambientale (RA) per le misure di mitigazione specifiche relative alla componente suolo.</p> <p>2. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG.</p> <p>3. Il PR in quanto "Programma" non individua la localizzazione degli interventi, pertanto, come evidenziato a pg. 16 del RA, <i>la citata elevata densità sul territorio regionale dei beni culturali e ambientali e la ricognizione puntuale dei medesimi, renderebbe questa fase programmatoria eccessivamente dettagliata per gli scopi del PR. Sembra più in linea con le aspettative demandare l'analisi richiesta a successive fasi autorizzative che saranno in grado di cogliere la specificità dei luoghi e dei caratteri architettonici tutelati.</i></p> <p>4. Le misure di mitigazione sono individuate sulla base degli impatti rilevati (Cap. 6 par. 6.1 del RA).</p> <p>5. Si prende atto delle considerazioni riportate.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
MINISTERO DELLA CULTURA – SEGRETARIATO GENERALE	<p>SEGRETARIATO REGIONALE</p> <p>6. Si registrano significative ‘parziali incoerenze’ riportate nella tabella di pag. 189 tra gli Obiettivi Strategici n. 2 e 5 (OS2, OS5) e le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici di settore paesaggistico, che obbligano, in tutta evidenza, ad approfondimenti volti a garantire che l’attuazione del presente programma non introduca, su patrimonio culturale e paesaggistico, effetti di potenziale incompatibilità, in termini di tutela e Valorizzazione.</p> <p>7. Si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e ad una sua evoluzione probabile sebbene maggiormente approfondita, l’analisi contenuta nel RA non rende possibile valutare la reale portata degli interventi che si renderanno necessari al fine di attuarne gli obiettivi strategici.</p> <p>8. Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere interessate dal Programma. Pur ravvisando come lo stato attuale dell’analisi abbia certamente approfondito, in termini ricognitivi e di contenuto, le specificità inerenti il Patrimonio culturale e paesaggistico della Regione, indagandone non solo i caratteri costitutivi e peculiari – da cui traggono origine i valori costituzionalmente oggetto di protezione ma mettendone in risalto le connaturate e intrinseche vulnerabilità, si evidenzia, tuttavia, come tale mutato approccio non sia comunque riuscito a mettere efficacemente in relazione le peculiari fragilità del patrimonio culturale con le potenziali alterazioni e/o interferenze che l’attuazione, anche parziale, degli obiettivi del POR potrebbe ivi introdurre. Pertanto pur constatando la virtuosa qualità degli obiettivi di</p>	<p>6. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione.</p> <p>7. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione.</p> <p>8. Tra le finalità del PR non è prevista la schedatura puntuale dei beni culturali, architettonici e paesaggistici. Tale livello di dettaglio non è previsto in questa fase di programmazione. In sede attuativa verranno rispettate le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>6. L’analisi di coerenza (Cap. 5 del RA) evidenzia una parziale coerenza tra l’OS 2 iv) e l’obiettivo “Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi” per l’aspetto di possibile deterioramento dei caratteri paesistici, nell’ambito delle tipologie di azioni dell’OS2 iv per quanto riguarda i contesti fluviali e costieri, soggetti ad interventi strutturali in termini di regimazione, di laminazione delle piene, di protezione dagli eventi estremi. Per tale valutazione sono state pertanto definite le relative misure di mitigazione. Per quanto riguarda l’OS 5 non si evidenziano parziali incoerenze.</p> <p>7. Si richiama quanto osservato al punto 3).</p> <p>8. Si richiama quanto osservato al punto 3).</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>sostenibilità che il programma si pone, preme ribadire anche in questa sede come sia necessario elevare la presente analisi ad una fase di approfondimento successivo, che ponga chi sul patrimonio culturale e paesaggistico in conseguenza dell'attuazione degli Obiettivi di Policy (con particolare riferimento agli OP2 o OP5) e degli Obiettivi Strategici, così da poter prevedere, qualora si rendesse necessario, idonei e opportuni correttivi.</p> <p>9. Si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale e all'interrelazione tra questi e altri fattori ambientali e non, in ragione del fatto che non vengono sufficientemente analizzate, valutate e descritte le alterazioni che l'attuazione, anche parziale, degli obiettivi di programma possono generare nel contesto paesaggistico di riferimento. Sebbene si valuti favorevolmente l'approccio analitico e conoscitivo che ha ricondotto all'applicazione delle Linee Guida ministeriali (Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale - Architettura, centri e nuclei storici ed urbani, Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale) – cui andrebbero aggiunte anche le Linee Guida sul Paesaggio e i fabbricati rurali - suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica), si ritiene in ogni caso imprescindibile sottoporre ad una complessiva valutazione in chiave paesaggistico-percettiva il potenziale impatto, sia in termini di consumo di suolo che di trasformazione dei luoghi, conseguente all'implemento delle tecnologie per le energie rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica (OP2), allo sviluppo dei servizi di mobilità e di turismo sostenibili (OP5) e all'attuazione di quegli interventi che, se inseriti nel contesto senza tener conto delle conseguenti implicazioni paesaggistiche, rischiano di alterare e addirittura compromettere irrimediabilmente i valori intrinseci, i segni e i tracciati strutturanti del paesaggio storico.</p>	<p>9. Il PR non interviene specificatamente nelle aree rurali e aperte, ma bensì interviene nelle aree urbane e nei contesti urbanizzati delle aree interne. Si conferma che il PR si concentra principalmente sull'efficientamento energetico e non sulla produzione di nuova energia. Inoltre, gli interventi relativi alla mobilità previsti nella Priorità 3 del PR si riferiscono esclusivamente a strategie sviluppate in ambito urbano. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene perciò necessario il richiamo alle Linee Guida sul Paesaggio e i fabbricati rurali.</p>	<p>9. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG. Al Cap. 6 del RA il tema del consumo di suolo è valutato per gli specifici OS e individuate le relative misure di mitigazione. Per quanto concerne la valutazione della trasformazione dei luoghi, stante la non localizzazione specifica degli stessi, si demanda tale valutazione nell'ambito dei processi autorizzativi di scala locale secondo normativa vigente.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>10. Si ribadisce l'opportunità che, nel merito dei previsti obiettivi di efficientamento energetico e miglioramento sismico che dovrebbero interessare il patrimonio edilizio pubblico, in linea teorica del tutto auspicabili, venga riconosciuto uno status di eccezionalità a tutto il patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale che, sia esso isolato o aggregato nel tessuto che conforma i centri storici, si configura come testimonianza materiale avente valore di civiltà.</p> <p>11. Si rimarca tuttavia che non è stato inquadrato nemmeno in termini generali, se non limitatamente ad un generico richiamo a siti archeologici, vie consolari e centuriazioni, il sistema insediativo antico né è stato fatto riferimento, in misura alcuna, alle aree archeologiche sottoposte a tutela ex art. 12 e 13 del D.Lgs. 42-2004, con particolare riferimento a quelle fruibili al pubblico, né alle zone di interesse archeologico tutelate ex art. 142, c. 1 lett. m) del citato Decreto. Ne consegue che in questa fase non risulta possibile valutare gli eventuali impatti significativi sul patrimonio archeologico noto né su quello ancora sepolto e non noto, ma che potrebbe essere intercettato da interventi di manomissione del terreno richiesti dalle opere in previsione. Si rimarca pertanto la necessità che gli aspetti connessi al rischio archeologico siano attentamente valutati, in funzione di azioni preventive oltre che di controllo, nei successivi livelli di progettazione.</p> <p>12. Si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sui beni culturali e sul paesaggio conseguenti all'attuazione, anche parziale, del Programma, che potrebbero indurre a modificazioni significative e al conseguente depauperamento del palinsesto culturale e paesaggistico interessato. Il Rapporto Ambientale, infatti, non approfondisce alcuna specifica valutazione in merito alle potenziali interferenze paesaggistiche che la localizzazione di possibili interventi materiali conseguenti all'attuazione degli obiettivi strategici potranno ingenerare nel contesto di riferimento.</p>	<p>10. La Regione condivide l'eccezionalità del patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale. In fase di attuazione degli interventi, saranno rispettate tutte le normative in materia e applicate le Linee Guida ministeriali previste.</p> <p>11. Tra le finalità del PR non è prevista la schedatura puntuale dei beni culturali, architettonici e paesaggistici. Tale livello di dettaglio non è previsto in questa fase di programmazione. Specifici approfondimenti verranno eventualmente svolti al livello successivo di attuazione del Programma.</p> <p>12. Il PR si concentra principalmente sull'efficientamento energetico e non sulla produzione di nuova energia.</p>	<p>10. In merito agli obiettivi di efficientamento energetico e miglioramento sismico che dovrebbero interessare il patrimonio edilizio pubblico si evidenzia la sinergia di intenti con la tutela del patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale.</p> <p>11. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG. Per gli aspetti connessi al rischio archeologico stante la non localizzazione specifica degli interventi, si demanda tale valutazione nell'ambito dei processi autorizzativi di scala locale secondo normativa vigente.</p> <p>12. Si richiama quanto osservato al punto 3).</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>13. Si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il rapporto ambientale si limita a descrivere in maniera sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone gli obiettivi e alludendo, in funzione dei diversi obiettivi strategici, al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali ed ecologici. Preme precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.</p> <p>SOPRINTENDENZA VR RO VI</p> <p>14. Si ritiene non esaustiva la trattazione in merito ai beni culturali, paesaggistici e archeologici, ai siti Unesco e alle problematiche relative all'impatto degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico dei beni culturali tutelati. Si rileva, inoltre che il PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020, non ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, pertanto la trattazione dei sistemi non è esaustiva della tutela paesaggistica relativa ai beni tutelati ex art. 142 ed ex art. 136, non considera infine, nessuna area a rischio archeologico né zone archeologiche ex art. 142, comma 1 lettera m).</p>	<p>13. Nell'accordo di partenariato e quindi nel Programma non è previsto l'utilizzo dello strumento dell'A.P.Q.</p> <p>14. Tra le finalità del PR non è prevista la schedatura puntuale dei beni culturali, architettonici e paesaggistici. Tale livello di dettaglio non è previsto in questa fase di programmazione. Specifici approfondimenti verranno eventualmente svolti al livello successivo di attuazione del Programma.</p>	<p>13. Al Cap. 8 "Impostazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale" sono stati individuati, in funzione degli obiettivi di sostenibilità rilevati nel percorso valutativo, specifici indicatori evidenziando le fonti di riferimento e le tempistiche di monitoraggio considerando anche la previsione della realizzazione degli interventi (indicatori di processo). Sulla base di tali tempistiche i Report di monitoraggio saranno redatti dall'Autorità procedente anche con il supporto di un valutatore indipendente nelle annualità 2024, 2027 e 2029. Per le tipologie di azione 42, 44, 46 (OS 4.vi, OS 5.i e OS 5.ii) sono stati identificati i relativi indicatori di contesto, processo e contributo (rif. pg 256 del RA).</p> <p>14. Si richiama quanto osservato al punto 3).</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>15. Si ritiene non esaustiva la trattazione sullo stato attuale dell'ambiente e ad una sua evoluzione probabile senza e con l'attuazione del Programma, perché l'analisi contenuta nella documentazione è ancora troppo generica.</p> <p>16. Si ritiene non esaustiva la trattazione di analisi delle possibili conflittualità derivanti dal raggiungimento di obiettivi di carattere ambientale, il documento non prende in considerazione nessuna delle linee di indirizzo del MiC in relazione a queste tematiche specifiche. Nel Rapporto dovrebbe essere inserito uno specifico asse che assicuri la compatibilità delle azioni con la tutela e la conservazione dei beni culturali e paesaggistici, in ordine a specifici interventi di restauro oltre che riqualificazione e rigenerazione.</p> <p>17. Si ritiene non esaustiva la trattazione relativa al monitoraggio delle relative fasi, data la genericità del sistema di monitoraggio in ordine agli obiettivi e alle problematiche precipue del settore dei beni culturali e paesaggistici considerando misure specifiche per la raccolta dei dati, la verifica dei processi e le tempistiche di rilevazione e analisi.</p> <p>18. Si raccomanda che le attività di trasformazione territoriale siano precedute da valutazioni archeologiche aggiornate (basate oltre che sulle diverse banche dati disponibili) con previsione di adeguate indagini, nel rispetto di quanto previsto in materia di archeologia preventiva.</p> <p>19. Il Programma dovrà prendere in considerazione i numerosi luoghi archeologici della cultura che</p>	<p>15. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione.</p> <p>16. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione.</p> <p>17. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione.</p> <p>18. Tra le finalità del PR non è prevista la schedatura puntuale dei beni culturali, architettonici e paesaggistici. Tale livello di dettaglio non è previsto in questa fase di programmazione. Specifici approfondimenti verranno eventualmente svolti al livello successivo di attuazione del Programma.</p> <p>19. Le tipologie di intervento sui beni culturali verranno definite in modo più</p>	<p>15. Al Cap. 3 sono state trattate le varie matrici ambientali con i relativi indicatori e trend (pg 138 del RA) sulla base delle informazioni disponibili e pertinenti con le tipologie di azioni previste dal Programma.</p> <p>16. Si richiama quanto osservato al punto 3).</p> <p>17. Al Cap. 8 Impostazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale sono stati individuati, in funzione degli obiettivi di sostenibilità rilevati nel percorso valutativo, specifici indicatori evidenziate le fonti di riferimento e le tempistiche di monitoraggio considerando anche la previsione della realizzazione degli interventi (indicatori di processo). Sulla base di tali tempistiche i Report di monitoraggio saranno redatti dall'Autorità procedente anche con il supporto di un valutatore indipendente nelle annualità 2024, 2027 e 2029.</p> <p>18. Per quanto concerne la valutazione delle attività di trasformazione territoriale in merito all'aspetto archeologico, stante la non localizzazione specifica degli interventi, si demanda tale valutazione nell'ambito dei processi autorizzativi di scala locale secondo normativa vigente.</p> <p>19. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>caratterizzano il territorio di competenza, dove esistono aree archeologiche e musei civici.</p> <p>20. Si raccomanda in ogni caso, per quanto riguarda i beni archeologici, una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.), come best practice per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti.</p> <p>SOPRINTENDENZA VENEZIA E LAGUNA</p> <p>21. Si ritiene esaustiva l'individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini dell'analisi e della sua caratterizzazione. Si ritiene debba essere tenuta in considerazione la peculiarità dell'ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del Programma a breve, medio e lungo termine.</p>	<p>specifico nella fase attuativa della programmazione rispettando le indicazioni delle Linee Guida ministeriali previste.</p> <p>20. La normativa in materia di contratti pubblici viene correttamente applicata anche applicando le best practices suggerite.</p> <p>21. Nel PR non sono previste localizzazioni specifiche di interventi in area lagunare.</p>	<p>20. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG.</p> <p>21. Stante la non localizzazione specifica degli interventi, si demandano le valutazioni richieste nell'ambito dei processi autorizzativi di scala locale secondo normativa vigente.</p>
<p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>	<p>22. In riferimento alla Vinca, si ritiene opportuno dedicare un'attenzione specifica alla vulnerabilità della popolazione presente di Salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae) alle azioni del programma (in particolare l'azione A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive, e l'azione B02.02 - Disboscamento taglio raso, rimozione di tutti gli individui) anche in considerazione delle possibili connessioni con le popolazioni di tale specie presenti sul territorio trentino.</p> <p>23. Si prende atto che il documento si configura come un atto di indirizzo che non prevede la</p>	<p>22. Nello studio di Vinca viene dedicata un'attenzione specifica alla vulnerabilità della popolazione di Salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae) nelle aree di potenziale presenza per le azioni del programma per le quali sono state evidenziate in fase di cantiere i fattori perturbativi "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive" e "B02.02 - Disboscamento taglio raso, rimozione di tutti gli individui" anche in considerazione delle possibili connessioni con le popolazioni di tale specie presenti sul territorio trentino.</p> <p>23. Si prende atto.</p>	<p>22. Le valutazioni richieste sono già presenti nello studio e verranno approfondite nell'ambito dei processi autorizzativi delle azioni indicate nello studio stesso.</p> <p>23. Si prende atto.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>localizzazione degli interventi sul territorio. Si condivide l'approccio che ha portato ad individuare, per ogni potenziale effetto diretto negativo rilevato, le misure di mitigazione che dovranno essere adottate nella fase di attuazione anche attraverso la traduzione delle stesse in indicazioni, criteri, premialità all'interno dei bandi per la selezione degli interventi da finanziare.</p> <p>24. Rilevando in questa fase l'assenza di interferenze dirette con il territorio trentino (sia in termini di componenti ambientali che di opere in programma), si ritengono condivisibili, in generale, i contenuti delle valutazioni riportate nel Rapporto Ambientale.</p> <p>25. Relativamente alla gestione dei rifiuti le considerazioni riportate nel documento sottolineano l'importanza della raccolta differenziata per i rifiuti urbani con l'avvio a recupero e riciclaggio per massimizzare il recupero di materia, nonché, per quanto riguarda i rifiuti speciali, il ruolo preponderante svolto dai rifiuti da costruzione e demolizione. Il documento evidenzia la necessità di trovare azioni di incentivazione del recupero dei rifiuti inerti. Tra le misure di mitigazione, gli accorgimenti da mettere in atto, tra cui la demolizione selettiva, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti derivanti dalle azioni del Programma che comportano attività di costruzione e demolizione.</p> <p>26. Con riferimento allo studio di valutazione di incidenza si concorda sul fatto che, data la natura programmatica dello strumento, non risulta possibile procedere ad una caratterizzazione e localizzazione specifica degli interventi nei confronti dei siti della rete Natura direttamente o indirettamente interessati. Si ritiene l'analisi esaustiva anche per la mitigazione dei possibili effetti sugli habitat e le specie dei siti della rete Natura 2000 della Provincia di Trento, posti a confine o nelle immediate vicinanze del confine con la Regione Veneto.</p>	<p>24. Si prende atto.</p> <p>25. Si prende atto.</p> <p>26. Si prende atto.</p>	<p>24. Si prende atto.</p> <p>25. Si prende atto.</p> <p>26. Si prende atto.</p>
ULSS1 DOLOMITI	27. Promuovere l'accesso all'acqua, la protezione e la conservazione delle fonti idriche potabili.	27. L'intervento a cui si fa riferimento era previsto nell'O.S. 2.v) che è stato stralciato dal Consiglio regionale in fase di	27. Si rimanda a quanto evidenziato nel Focus specifico. Il RA verrà modificato eliminando i riferimenti all'OS 2.v): Cap. 2,

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>28. Promuovere la riqualificazione del territorio privilegiando il recupero delle strutture esistenti ed evitando nuovo consumo di suolo. Prevedere il recupero a verde urbano di aree dismesse anche all'interno delle città.</p> <p>29. Evitare la frammentazione dello sviluppo urbano promuovendo l'ampliamento delle aree urbane solo in presenza di adeguati sottoservizi e di mobilità urbana con trasporti pubblici (possibilmente di tipo sostenibile).</p> <p>30. Definire in maniera organica una diffusa capillarità anche in territori disagiati dei servizi alla collettività.</p> <p>31. Si valuta favorevolmente l'impostazione attribuita al Rapporto Ambientale e, dal punto di vista igienico sanitario, le scelte indicate dagli obiettivi strategici.</p>	<p>approvazione del PR secondo le direttive pervenute dalla CE. Sul punto vedasi quanto indicato nello specifico Focus dedicato.</p> <p>28. Gli interventi previsti nel PR sono orientati principalmente al recupero dell'esistente e non a nuova edificazione.</p> <p>29. Nel PR non ci sono azioni specifiche che promuovono l'ampliamento degli spazi urbani. Il PR si concentra nelle aree urbane e nei contesti urbanizzati delle aree interne prevedendo il recupero dell'esistente.</p> <p>30. Il PR prevede il rafforzamento dei servizi alla collettività nelle aree urbane e nelle aree interne in particolare in tema di mobilità, di accesso alla casa e di istruzione.</p> <p>31. Si prende atto.</p>	<p>(pg. 44 par. 2.3), Cap. 4 (pg 171 par. 4.2), Cap. 5 (analisi di coerenza esterna e interna), Cap. 6 (possibili effetti), Cap. 7 (Scenari), Cap 8 (Monitoraggio ambientale). Lo studio di VINCA verrà modificato stralciando i riferimenti all'OS 2.v) e alle relative valutazioni.</p> <p>28. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG e si richiama quanto riportato al Cap. 8 del RA dove si evidenziano specifici indicatori per la tipologia di azione 35 - Infrastrutture verdi in Area urbana (pg. 254).</p> <p>29. Il RA ha valutato gli effetti in relazione alle specifiche aree di intervento in ambito urbano e nelle aree interne.</p> <p>30. Il RA ha valutato la sostenibilità del PR (Cap. 4 del RA) in relazione all'obiettivo della SNSvS "ridurre il disagio abitativo".</p> <p>31. Si prende atto</p>
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	<p>32. Per quanto riguarda l'azione 37 (Creazione di punti di ricarica elettrica per mezzi di Trasporto Pubblico Urbano), potrebbe essere opportuno investire, oltre che sulla creazione di punti di ricarica elettrici per mezzi di Trasporto Pubblico Urbano (che si utilizzano prevalentemente per il TPL urbano), anche su altre fonti di energia sostenibili, quali ad esempio l'idrogeno, indicato anche per il TPL extraurbano, di cui Città metropolitana e le province venete sono enti gestori.</p> <p>33. Si invita a promuovere ed incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in tutti i casi possibili, anche</p>	<p>32. Il PR non prevede tra i suoi interventi quello legato all'idrogeno. L'intervento è previsto nel PNRR.</p> <p>33. Il PR non preclude l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in aree soggette a</p>	<p>32. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG.</p> <p>33. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, considerata peraltro l'elevata tecnologia e vastità di applicazioni con conseguente sua capacità di inserimento nel contesto storico-paesaggistico territoriale.</p> <p>34. Si prende atto della decisione di non focalizzarsi sul tema della logistica delle merci.</p>	<p>vincolo paesaggistico. In fase di attuazione saranno comunque rispettate tutte le normative in materia e le linee guida ministeriali di carattere paesaggistico nella realizzazione degli interventi.</p> <p>34. Si prende atto.</p>	<p>34. Si prende atto.</p>
<p>AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI</p>	<p>35. Tutti gli interventi sviluppati nell'ambito del POR FESR 2021-2027 dovranno essere coerenti con le misure e gli obiettivi previsti dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto delle Alpi orientali).</p> <p>36. Per le istanze di derivazione da falda ad uso scambio termico nei casi di "risorse geotermiche a bassa entalpia" (definite come quelle caratterizzate da una temperatura inferiore a 90°C ai sensi del D.Lgs. 22/2010), l'Autorità di bacino, nell'esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.96 del D.Lgs. 152/2006, prescrive, ove possibile, la reiniezione in falda delle acque prelevate allo scopo di salvaguardare l'equilibrio del bilancio idrico, in osservanza di specifiche Linee Guida approvate dal Comitato Tecnico con parere n. 6 dis/2012. Si ritiene dunque necessario che le indicazioni di cui al punto a) delle mitigazioni rispetto al possibile peggioramento della qualità delle acque nel corpo idrico recettore (temperatura - salinità) a valle di impianti geotermici o di utilizzo di acqua termale per teleriscaldamento siano opportunamente armonizzate secondo i contenuti delle citate Linee Guida.</p> <p>37. Nel condividere in linea generale le possibili azioni di mitigazione indicate ai punti b) e c), delle mitigazioni rispetto al possibile peggioramento della qualità delle acque nel corpo idrico recettore (temperatura - salinità) a valle di impianti geotermici o di utilizzo di acqua termale per teleriscaldamento, si richiama la necessità che l'attuazione di tutte le azioni del POR FESR</p>	<p>35. Il PR in fase di attuazione degli interventi prevede il rispetto delle indicazioni derivanti dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvione adottati nel territorio regionale.</p> <p>36. Il PR non prevede esplicitamente interventi di teleriscaldamento basati sullo sfruttamento delle risorse geotermiche.</p> <p>37. Si rinvia il riscontro al parere del Gruppo di valutazione</p>	<p>35. Nel RA è stata valutata positivamente la coerenza del PR con il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" in quanto coerente con le indicazioni fornite dagli Enti competenti a livello di Distretto Idrografico.</p> <p>36. Si prende atto delle considerazioni dell'AdG. Si ritiene opportuno rimandare a quanto previsto per la matrice Acqua al Cap. 6 par. 6.3 del RA.</p> <p>37. Si ritiene opportuno rimandare a quanto previsto per la matrice Acqua al Cap. 6 par. 6.3 del RA.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	<p>non interferiscano in alcun modo con il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.</p> <p>38. Con riferimento al capitolo V del Rapporto Ambientale del POR FESR si ritiene necessario integrare e sviluppare puntualmente l'analisi e la valutazione di coerenza esterna con i seguenti strumenti di pianificazione predisposti dall'Autorità di bacino distrettuale:</p> <p>a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta- Bacchiglione;</p> <p>b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza;</p> <p>c. Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige.</p> <p>39. Si prende atto che il POR FESR prevede fra gli Obiettivi specifici della Priorità 2 la "promozione all'accesso all'acqua e la sua gestione" e che identifica quali corrispondenti tipologie di azioni associate lo "Sviluppo e ammodernamento delle reti pubbliche acquedottistiche e di fognatura, potenziamento ed adeguamento tecnologico degli impianti di depurazione sostenibile alcune azioni volte a efficientare i servizi idrici urbani". Tali iniziative possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali assegnati ai corpi idrici superficiali e sotterranei dal PGA (Piano di Gestione delle Acque del distretto delle Alpi orientali).</p>	<p>38. Il PR prevede che in fase attuativa degli interventi che ricadono nelle aree di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, questi tengano conto dei relativi strumenti di Pianificazione.</p> <p>39. L'intervento a cui si fa riferimento era previsto nell'O.S. 2.v) che è stato stralciato dal Consiglio regionale in fase di approvazione del PR secondo le direttive pervenute dalla CE. Sul punto vedasi quanto indicato nello specifico Focus dedicato.</p>	<p>38. Il RA ha condotto l'analisi di coerenza (Cap. 5 del RA) considerando gli obiettivi del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni". Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, il Programma definirà i medesimi sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti competenti.</p> <p>39. Si rimanda a quanto evidenziato nel Focus specifico. Il RA verrà modificato eliminando i riferimenti all'OS 2.v): Cap. 2, (pg. 44 par. 2.3), Cap. 4 (pg 171 par. 4.2), Cap. 5 (analisi di coerenza esterna e interna), Cap. 6 (possibili effetti), Cap. 7 (Scenari), Cap 8 (Monitoraggio ambientale). Lo studio di VINCA verrà modificato stralciando i riferimenti all'OS 2.v) e alle relative valutazioni.</p>
<p>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</p> <p><i>Parere pervenuto il 01/04/2022</i></p>	<p>40. Come indicato anche nel Rapporto ambientale, nella fase attuativa del Programma dovrà essere applicato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di valutazione di incidenza. In fase attuativa, dunque, tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di valutazione d'incidenza ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi alle Linee Guida nazionali per la VinCa (GU 303/2019). Si raccomanda quindi che anche per i progetti selezionati, ricadenti in aree limitrofe o confinanti con i Siti Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia, siano verificati in fase di valutazione di</p>	<p>40. Si prende atto.</p>	<p>40. Si prende atto.</p>

Soggetto	Contributo Enti	Parere AdG	Parere del Gruppo di Valutazione
	incidenza (livello I o II) possibili interferenze funzionali o effetti indiretti.		
ULSS9 SCALIGERA <i>Parere pervenuto il 04/04/2022</i>	<p>41. Visto anche la situazione critica sulla qualità dell'aria della pianura padana, si consiglia di predisporre azioni mirate alla riduzione degli spostamenti con veicoli privati. Sono state individuate varie azioni di intervento sul rafforzamento ed ammodernamento del TPL, connessioni con l'intermodalità, ecc. tuttavia non sembra individuato un obiettivo in termini di % da raggiungere al 2030 di riduzione del traffico su gomma comprese anche le merci. Si suggerisce quale obiettivo specifico per il Veneto anche una riduzione nella % di spostamenti con veicoli privati.</p> <p>42. Si sottolinea l'opportunità di inserire nei contenuti del PIANO FESR oltre ai termini quali la sostenibilità, declinata nelle materie sociale, culturale, economica, ambientale, anche gli aspetti legati alla "salute urbana". Le azioni dirette nel miglioramento dei parametri ambientali ma anche sociali ed economici, che spesso influiscono direttamente sui determinati di salute in ambito urbano, provocano ricadute positive sui livelli di salute delle persone.</p>	<p>41. Si evidenzia che il PR agisce sul rafforzamento e sull'ammodernamento dei sistemi del trasporto pubblico locale, anche con la finalità di aumentarne la fruizione da parte dei cittadini. Tuttavia, l'ulteriore obiettivo specifico indicato, seppur indirettamente collegato con l'ammodernamento del TPL, non è perseguito prioritariamente. Non sono previste azioni specifiche sul traffico merci.</p> <p>42. Molti degli interventi del PR possono avere positive ricadute sulla salute, tuttavia ciò non rappresenta un obiettivo prioritario del Programma; conseguentemente non si ritiene necessaria la sua misurazione con indicatori specifici.</p>	<p>41. Al Cap. 8 "Impostazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale" del RA sono stati individuati, in funzione degli obiettivi di sostenibilità rilevati nel percorso valutativo, specifici indicatori evidenziate le fonti di riferimento e le tempistiche di monitoraggio considerando anche la previsione della realizzazione degli interventi (indicatori di processo). Per quanto riguarda la tipologia di azione 38 TPL – acquisto di mezzi elettrici e/o a basse emissioni è riportato un indicatore che tiene conto della variazione del numero di utenti del TPL.</p> <p>42. Come riportato al Cap. 6 (par. 6.1) del RA le ricadute sulla salute in ambito urbano sono positive visto che le tipologie di azione del PR rispondono anche ai principi dell'Urban health. L'effetto positivo diretto sulla salute umana risulta difficilmente misurabile.</p>
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale <i>Parere pervenuto il 20/04/2022.</i>	<p>43. A seguito della verifica dei documenti messi a disposizione, per quanto relativo agli ambiti di competenza dello Scrivente, non si riscontrano elementi per rilievi a quanto riportato nel rapporto ambientale e si segnala che le diverse azioni interessate dal programma, che coprono in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con specifici effetti ambientali positivi legati ad arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione, al miglioramento dell'efficienza dell'uso delle risorse e promozione di meccanismi di economia circolare, costituiscono ambiti di forte interesse anche per gli obiettivi istituzionali dello Scrivente, in quanto ritenute chiave di volta per una gestione a scala di bacino degli effetti dei cambiamenti climatici.</p>	<p>43. Si prende atto.</p>	<p>43. Si prende atto.</p>

3.4. Le osservazioni della Commissione Europea riguardanti gli aspetti relativi alle questioni ambientali

Con nota Ref. Ares(2022) n. 4435516 del 16 giugno 2022, la Commissione Europea - Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana ha trasmesso le sue osservazioni sulla proposta di PR FESR 2021-2027, inviato tramite sistema SFC l'8 aprile 2022.

Per quanto riguarda le 150 osservazioni inviate dalla Commissione Europea, si segnala che erano presenti alcune osservazioni riferite alla proposta di Rapporto Ambientale. Quest'ultime in particolare sono state analizzate e in collaborazione con ARPAV, si è provveduto all'adeguamento coerente del Rapporto Ambientale.

Nei casi in cui le osservazioni sono state parzialmente o completamente accolte, le modifiche apportate in risposta a tali osservazioni sono state di rilievo secondario e non hanno portato a cambiamenti sostanziali rispetto alle precedenti versioni del PR e del Rapporto Ambientale.

Si riportano le osservazioni pertinenti agli aspetti ambientali del PR che hanno comportato modifiche al Rapporto Ambientale e la sintesi del riscontro.

Osservazione CE	Riscontro AdG	Recepimento RA
16 La giustificazione per l'Obiettivo Specifico 2.8, pagina 30, potrebbe essere più esplicita ed affrontare i problemi relativi, per esempio, alla qualità dell'aria, alla congestione. L'obiettivo principale del sostegno è favorire il trasferimento modale verso il trasporto pubblico a emissioni zero e ciclismo, in un quadro integrato per lo sviluppo della mobilità urbana multimodale. Dovrebbe esserci anche un chiaro impegno a basare il sostegno del FESR sull'esistenza di un PUMS. Cfr. allegato 2019 per il Paese: "promuovere azioni incluse nei piani di mobilità urbana sostenibile e consentire il passaggio dall'auto privata a forme di mobilità più pulite".	La proposta della CE di finanziare il trasporto pubblico a emissioni zero è stata accettata e inserita nel testo, non verranno finanziati mezzi a basse emissioni, di conseguenza il campo d'intervento si conferma lo 082 per tutta l'azione.	La modifica è stata recepita eliminando il riferimento all'acquisto di mezzi a basse emissioni nel testo del RA
31 Si rileva inoltre che alcuni degli indicatori attualmente proposti non sembrano riflettere adeguatamente le ambizioni del programma, in particolare quelli proposti per gli OS 2.6, 2.7, 5.1 e 5.2. Si invita a rivedere la scelta di questi indicatori.	In seguito alle osservazioni sul Documento Metodologico, è stato aggiornato al 12.09.2022	Ove pertinenti rispetto al monitoraggio VAS sono stati recuperati gli indicatori relativi ed inseriti al cap. 8
32 L'allocazione di EUR 140 Milioni per l'OS 1.1 non appare bilanciata rispetto ai EUR 326 Milioni allocati sull'OS 1.3 e, pertanto, le dotazioni finanziarie dovrebbero essere distribuiti in modo molto più equo fra i due obiettivi specifici. In modo particolare, data la presenza nella Regione del Veneto di una maggioranza di imprese di dimensione micro o piccola ² che devono affrontare sfide particolari per incrementare la propria	Si è provveduto allo spostamento in OP1 os i) di risorse quota FESR pari a 6ml da OP1 Os ii) e di risorse quota FESR 8 ml da OP1 Os iii). Inoltre è stato aggiunto in OP1 osi) un nuovo intervento per quota FESR pari a 2 ml. A seguito del confronto del 01.09.2022, sono stati spostati ulteriori 4 mln (quota FESR), da OS 1.3 a favore	La codifica delle azioni puntualizzata nell'ultima versione del PR è stata recepita in tutte le parti del RA in cui venivano citate le singole azioni per facilitare la lettura congiunta dei documenti. In particolare l'azione "Supercomputing veneto" è stata spostata nell'ambito dell'OS 1.1 ed integrata nell'azione 1.1.2. Inoltre è stata valorizzata l'azione "Sostegno agli

<p>capacità innovativa, al fine di non perdere competitività, queste imprese hanno bisogno di un appoggio particolare nell'area dell'innovazione. Quindi avrebbe molto più senso spostare risorse dall'OS1.3 all'OS1.1. Inoltre, sembra che diverse misure inserite nell'OS1.3 si caratterizzano per un contenuto fortemente orientato al tema dell'innovazione e pertanto potrebbero essere collocate sotto l'OS1.1.</p>	<p>dell'azione 1.1.1 "Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca".</p> <p>A seguito del confronto del 05/10/22 sono stati accorpati i seguenti interventi: 1.3.10 con la 1.3.13 e la 1.3.11 con la 1.3.12.</p>	<p>investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI, comprese le proposte progettuali di eccellenza" nelle azioni 1.1.3 e 1.1.4.</p> <p>Inoltre a seguito dell'accorpamento degli interventi 1.3.10 con la 1.3.13 e la 1.3.11 con la 1.3.12 e alle modifiche sopra riportate sono state aggiornate le Tabelle relative alle valutazioni di coerenza interna e degli effetti, senza modificarne gli esiti.</p> <p>Gli spostamenti delle risorse economiche sono stati recepiti al cap. 7 Individuazione degli scenari del Programma.</p>
<p>33 Considerando il forte focus previsto nel periodo 2021-2027 sulle aree prioritarie dell'economia a basse emissioni di carbonio, della transizione digitale, dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, si raccomanda di riconsiderare l'assegnazione alle azioni rilevanti per il clima nell'ambito del presente PO. Una maggiore spesa per il clima potrebbe essere assegnata nell'ambito di alcuni degli OS selezionati, in particolare l'OS 1.1.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta in linea con quanto riportato anche nella osservazione n. 32 e la n. 36 essendo che i nuovi campi di intervento inseriti prevedono un aumento del coefficiente climatico.</p>	<p>Gli spostamenti di risorse economiche hanno determinato un aumento delle risorse destinate ai coefficienti clima e biodiversità pertanto è stata aggiornata la Tabella al cap. 7.1.</p>
<p>46. Per gli OS2.1 e OS2.2 si nota che l'efficienza energetica e rinnovabili non combustibili contribuiranno a un'aria più pulita, e questo dovrebbe essere chiarito nel testo, facendo riferimento ai piani per la qualità dell'aria in cui si tratta di componenti importanti e utilizzando indicatori di risultato per PM e NOx, come per la CO2.</p>	<p>L'efficienza energetica che comporta la riduzione dei consumi di fonti fossili è chiaramente un'asse di sviluppo indispensabile, oltre che ad una riduzione delle emissioni di CO2, anche per il miglioramento della qualità dell'aria. Il beneficio aggiuntivo di tali obiettivi strategici anche per l'inquinamento atmosferico è menzionato nel PR FESR e l'efficientamento energetico è chiaramente menzionato anche tra le linee di azione strategiche del vigente piano aria (PRTRA).</p>	<p>Per quanto riguarda gli indicatori si rimanda alla osservazione 73.</p>
<p>48. Gli investimenti per il potenziamento del teleriscaldamento efficiente dovrebbero essere finanziati sotto l'OS 2.1. Gli investimenti nella rete di teleriscaldamento basata su fonti di energia rinnovabile dovrebbero essere finanziati sotto l'OS 2.2. Occorre promuovere un migliore coordinamento tra gli investimenti sotto gli OS 2.1 e 2.2, in particolare per quanto riguarda gli investimenti negli edifici pubblici, e concentrarsi sulla povertà energetica. Dovrebbero essere promossi investimenti integrati rivolti sia all'efficienza energetica che alla promozione delle energie rinnovabili.</p>	<p>L'intervento è stato spostato su 2.2 in quanto l'azione di produzione è presente in via prevalente.</p>	<p>Ove pertinente nel RA sono state recepite tali modifiche.</p> <p>In particolare l'azione "Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento" è stata spostata all'interno dell'OS 2.2.</p>

<p>51 L'allocazione di EUR 6 milioni da utilizzare per la cogenerazione da biomassa nell'OS2.1 è preoccupante. Se la biomassa non viene utilizzata in modo sostenibile, ciò può comportare il superamento dei valori limite dell'UE o delle raccomandazioni dell'OMS per gli inquinanti atmosferici per il particolato (PM2,5 e PM10) e il biossido di azoto. L'Italia ha tre infrazioni e per una la Corte Europea ha emesso una sentenza. Si preferisce che la biomassa non venga utilizzata affatto in questo programma a causa della qualità dell'aria molto scarsa esistente.</p>	<p>L'esigenza di limitare l'emissione di gas serra e il miglioramento della qualità dell'aria sono due obiettivi assolutamente prioritari in Veneto. È oramai chiaro da diversi anni che l'utilizzo delle biomasse, che hanno un ruolo centrale nella riduzione dei gas climalteranti, possono presentare degli impatti negativi sulla qualità dell'aria, specialmente per quanto concerne il particolato atmosferico. Per questo motivo, ben consci delle procedure di infrazione in atto, la declinazione delle misure legate alla cogenerazione da biomassa sono state circoscritte a zone, definite ai sensi della Direttiva 2008/50/EC, in cui la valutazione della qualità dell'aria non abbia rilevato superamenti né per il particolato né per gli ossidi di azoto. Si ricorda a questo proposito che in ogni zona è presente, conformemente alla Direttiva citata, un numero adeguato di centraline fisse deputate al monitoraggio continuo degli inquinanti normati. Si precisa che nel Rapporto Ambientale (pag. 43), in riferimento all'obiettivo OS 2.1 "promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", l'utilizzo delle biomasse nelle reti di teleriscaldamento è limitato alla zona "Prealpi e Alpi", che non presenta i problemi legati al particolato, presenti invece nelle zone della pianura. Si rileva inoltre che in area montana, la biomassa è presente e disponibile sul territorio e già largamente utilizzata dalla popolazione. Ferma restando questa premessa, gli impianti oggetto della misura avranno come obiettivo quello di sostituire impianti collettivi e domestici, in aree comunque non metanizzate, che funzionano già in larga parte a biomasse o a combustibili fossili particolarmente inquinanti. L'obiettivo è quindi quello di sostituire impianti collettivi e domestici spesso vetusti, mediamente alto-emissivi, con impianti più moderni a emissioni più basse.</p>	<p>Si veda Osservazione 73</p>
<p>69 Avete inserito nell'OS2.6 come indicatori di output specifico di programma un indicatore finanziario, RCO 02 e uno ad hoc - 3.</p> <p>Non ci sembrano appropriati. Inoltre, non è incluso alcun indicatore rilevante attraverso il quale sarebbe possibile valutare retrospettivamente i progressi relativi al campo di intervento 72.</p> <p>Si raccomanda di introdurre indicatori comuni di output e di risultato per l'OS 2.6, come RCO34, RCO107 o RCO119 e RCR 48.</p>	<p>Osservazione è stata accolta e il PR modificato secondo il Documento Metodologico aggiornato al 12.09.2022.</p>	<p>Nel RA al capitolo 8 in relazione al OS2.6 (vi) sono stati aggiornati gli indicatori in coerenza con le modifiche apportate al PR.</p> <p>Inoltre per facilitare la verifica dell'efficacia delle azioni del PR l'azione "Riutilizzo efficiente delle risorse attraverso l'economia circolare, sensibilizzazione della popolazione su modelli di consumo sostenibile, valorizzazione dei beni riutilizzabili" è stata divisa in due azioni direttamente collegate ai due campi di intervento 075 e 072. Di conseguenza sono state aggiornate le Tabelle relative alle</p>

		valutazioni di coerenza interna e degli effetti, senza modificare gli esiti speculativi.
73 Inoltre, si invita a migliorare il monitoraggio in tempo reale degli inquinanti atmosferici, in particolare il PM, e l'OS2.7 è un buon punto per tale misura.	Rispetto ai punti accordati con il DipCOE: 1. È stato inserito l'indicatore RCR 50; 2. ARPAV, ente titolare della gestione delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria, ha già in programma a valere su fondi PNRR attività di implementazione della rete di monitoraggio proprio al fine di migliorare il monitoraggio in tempo reale degli inquinanti atmosferici, per questo non si è ritenuto di inserire azioni specifiche; 3. si provvederà ad inserire all'ordine del giorno del CdS dei Programmi un confronto sull'evoluzione degli indicatori PM 2.5 e NOx; 4. il Rapporto Ambientale darà conto degli indicatori della qualità dell'aria per la misurazione del PM 2.5 e NOx, secondo indicazioni concordate a livello nazionale con il DipCOE.	Il Rapporto Ambientale recepisce al capitolo 8 il monitoraggio degli indicatori di contesto ambientale relativi alla qualità dell'aria per la misurazione del PM 2.5 e NOx. Le modalità di rilevazione di tali indicatori saranno concordate a livello nazionale con il DipCOE.
75 Nell'OS2.7, dato che per la bonifica dei terreni l'AdP dà priorità a Mezzogiorno e a Siti di Interesse Nazionale e Regionale, pensiamo che una regione più sviluppata del nord dovrebbe limitarli esclusivamente a quei siti. Sarebbe meglio allora indicare che sulle bonifiche si interverrà esclusivamente nei Siti di interesse nazionale o regionale	Non sono previsti interventi per la bonifica il testo del PR è stato adeguatamente modificato escludendone il riferimento	La modifica è stata recepita eliminando il riferimento ai siti bonificati nel RA, a partire dalla descrizione dell'azione (par. 2.3).
76 La lista di azioni proposte per l'OS2.7 ci sembra troppo ampia in quanto tocca temi che potrebbero essere finanziati nell'ambito dell'OS2.4 (sia la raccolta di acque meteoriche, se lo scopo è la prevenzione delle alluvioni, sia il rafforzamento della capacità di previsione o interventi per la riduzione del rischio idraulico), visto l'utilizzo del codice di intervento 060, o che sono interventi a limite (vanno qualificati meglio gli interventi su aree pedonali, parcheggi, piazze, bordi stradali). Allora avrebbe senso spostare gli interventi più incentrati sul clima nell'OS2.4, potendo così mantenere il campo d'intervento 060 per la parte da pianificare in ambito OS2.7. In questo OS dovrebbero rimanere solo gli interventi meno legati all'adattamento ai cambiamenti climatici, con campo di intervento 078, oppure 079. Dal nostro punto di vista, il modo più rapido di agire è	È stato modificato il PR. Il settore di intervento è solo lo 079	La modifica è stata recepita eliminando i riferimenti al tema bonifica dei siti contaminati, nonché inserendo una specifica attenzione al tema della biodiversità in relazione al campo di intervento 079 (par. 2.3), nonché aggiornando i relativi riferimenti nel testo del RA.

<p>promovendo la ricerca e lo sviluppo dell'economia verde in ambito OS1 con campo di intervento 029, o potenziare i campi di intervento dell'OP2 nell'ambito dell'OP5.</p>		
<p>80 Per l'OS2.7 avete mantenuto l'indicatore RCO26 che fa riferimento alle infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (dall'OS2.4). Invece, è l'indicatore RCO36 che fa riferimento all'OS2.7. Inoltre, se intendete promuovere bonifica e ripristino di aree, dovrete usare anche l'indicatore RCO 38.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta con sostituzione del RCO26 con RCO36. Non prevedendo bonifiche non viene inserito l'indicatore RCO38.</p>	<p>Nel RA al Cap.8 è stato sostituito l'indicatore RCO26 con RCO36 per il monitoraggio dell'azione.</p>
<p>87 Per le azioni proposte per l'OS2.8, si suggerisce di includere indicatori per misurare le emissioni di NOx.</p>	<p>Si rinvia alle risposte delle osservazioni n. 51 e n. 73. Segnaliamo che in ogni caso l'indicatore relativo alla misurazione di NOx, non verrà monitorato avendo previsto per Os 2.8, esclusivamente l'acquisto di mezzi a zero emissioni.</p>	<p>Si veda Osservazione 73</p>

3.5. Parere motivato della Commissione VAS

Sui documenti inviati, la Commissione VAS si è espressa con parere motivato n. 123 del 30 maggio 2022 visionabile al seguente sito internet:

<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

In particolare, la Commissione ha fornito le seguenti prescrizioni:

Prima dell'approvazione del Programma

1. il Rapporto Ambientale deve essere aggiornato con quanto trasmesso nella nota del 20 maggio 2022, dove vengono indicate le proposte di recepimento dei contributi pervenuti in fase di consultazione dalle autorità ambientali;
2. il Rapporto Ambientale deve essere aggiornato, tenendo conto dello stralcio dell' "obiettivo specifico 2.v) "Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile" in ossequio alle indicazioni della Commissione europea, come dettagliatamente motivato nel "Focus: Motivazioni a supporto dello stralcio dal testo del Programma Regionale FESR 2021 – 2027 posto in consultazione VAS, comprensivo del parere del gruppo di valutazione";
3. in fase di definizione dei bandi e della metodologia e dei criteri usati per la selezione dei progetti devono essere considerate le raccomandazioni previste nel Rapporto Ambientale relative alle misure previste dal Programma per compensare gli effetti negativi sull'ambiente. Al fine di garantire un'attuazione sostenibile del Programma dal punto di vista ambientale dovranno essere formulate le linee di indirizzo, dei criteri di selezione, delle premialità ambientali per progetti che prevedano azioni per la sostenibilità o "criteri escludenti" in caso di vincoli o criticità ambientali;
4. deve essere predisposto a cura dell'Autorità di gestione un apposito Piano di monitoraggio ambientale, prima dell'avvio del 1° bando di gara in accordo con le Autorità ambientali del Programma. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà tenere conto delle raccomandazioni per la definizione degli indicatori di monitoraggio ambientale e dovrà aggiornare gli indicatori di contesto relativi allo stato dell'elemento da monitorare. Inoltre, il Piano di monitoraggio ambientale dovrà prevedere la responsabilità e lo schema di coordinamento dei referenti, il crono programma del reporting ed il set finale degli indicatori scelti secondo quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico Ambiente come recentemente aggiornato;
5. qualora nel corso di attuazione del Programma siano apportate modifiche alla strategia o azioni previste, si dovrà procedere, secondo quanto previsto dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, alla verifica di assoggettabilità a VAS;
6. la Dichiarazione di sintesi deve essere redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, illustrando in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
7. il provvedimento di approvazione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Programma approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria;
8. per efficace governance ambientale del Programma nella fase di valutazione delle proposte progettuali deve essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, anche in relazione al soddisfacimento dei requisiti e dei criteri attraverso la presenza di personale qualificato;
9. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica numero 133/2022 per la valutazione di incidenza ambientale;

In fase di attuazione del Programma

10. nella fase di valutazione delle proposte progettuali deve essere garantita idonea valutazione degli aspetti ambientali, nonché verificata e garantita la coerenza sia interna che esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente;
11. i progetti selezionati nei bandi devono essere necessariamente raccordati con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando la pianificazione con gli obiettivi programmatici con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

del Veneto, approvato con DGR n. 107 in data 17/07/2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio nonché con la pianificazione di settore vigente;

12. deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica numero 133/2022 per la valutazione di incidenza ambientale.

4. L'integrazione delle considerazioni ambientali nel programma

Nel presente paragrafo si illustra in che modo sono state prese in considerazione e/o integrate nel PR (ai sensi dell'art. 8 della Dir. 2001/42/CE) le considerazioni del Rapporto Ambientale.

Il passaggio agli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici del Programma è stato effettuato a partire dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, che discendono dalla Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile declinata a livello nazionale con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e a livello regionale con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS). È stato verificato pertanto il contributo del PR agli obiettivi di sostenibilità nazionali e la coerenza con quanto impostato a livello regionale. Ad ogni area e obiettivo della SNSvS, sono stati attribuiti gli obiettivi specifici del Programma e, sempre tenendo in considerazione le azioni sottese, sono stati evidenziati i Goals dell'Agenda 2030 a cui afferiscono. Sono stati considerati quali obiettivi ambientali del Programma solo quelli che agiscono direttamente rispetto agli obiettivi indicati dalle Strategie di Sviluppo Sostenibile.

In estrema sintesi dalle valutazioni effettuate si evince che per quanto riguarda l'Area Persone, pur non essendo l'ambito di azione preminente del Programma a livello strategico regionale, il PR prevede azioni che contribuiscono sinergicamente a tematiche incardinate negli obiettivi di altri programmi evidenziati dalla SRSvS, come ad esempio il FSE+. Inoltre, vista la criticità territoriale legata al rischio idrogeologico presente nel territorio veneto, il PR si inserisce come promotore di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici funzionali alla diminuzione dell'esposizione della popolazione al rischio, contribuendo all'obiettivo relativo.

Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile maggiormente pertinenti sono pertanto:

- I.3 Ridurre il disagio abitativo;
- III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico.

Il PR, in particolare, risponde in modo preminente agli obiettivi legati all'Area Prosperità dell'Agenda 2030. La strategia applicata dal Programma sostiene infatti fortemente l'area Prosperità con un forte contributo alla promozione della competitività delle PMI, intese come imprese anche afferenti al settore culturale e turistico, fortemente in sofferenza a seguito del periodo pandemico. La spinta verso la transizione ecologica è perseguita attraverso le iniziative legate alla ricerca e allo sviluppo, anche con forme di innovazione legate ai temi dell'economia circolare e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, agli incentivi alle comunità energetiche da fonti rinnovabili e attraverso l'ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico. Lo sviluppo della governance delle destinazioni turistiche indirizza i territori verso forme di turismo sostenibile.

Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile maggiormente pertinenti sono molteplici:

- I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- II.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità;
- III.1 Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare;
- III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde;
- III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile;
- IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio;
- IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci.

La gestione sostenibile delle risorse naturali e la cura dei territori, con il sostegno all'economia circolare e alle forme di riduzione delle emissioni e delle immissioni derivanti dal comparto produttivo, il sostegno di un turismo sostenibile e di qualità, nonché la preferenza per le azioni di riqualificazione

del territorio, piuttosto che di ulteriore consumo, sono i pilastri su cui si sviluppa il PR nell'ambito dell'Area Pianeta.

Gli obiettivi di Sviluppo sostenibile maggiormente pertinenti sono pertanto:

- I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici;
- II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione;
- III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.

La valutazione dei possibili effetti derivati dall'attuazione del Programma ha costituito un elemento cardine del processo di VAS. La costruzione del Programma non può infatti prescindere dalla verifica degli effetti ambientali esercitati dagli interventi proposti e se questi effetti si possano ritenere migliorativi o peggiorativi dello stato delle diverse matrici ambientali.

Il documento nella sua natura di Programma si configura come un atto di indirizzo, pertanto le valutazioni hanno preso in considerazione tipologie di azioni che sottendono a diverse possibili soluzioni progettuali. La tipologia di impatti potenziali previsti quindi spazia ampiamente e per ognuno pertanto è stato imprescindibile definire le misure di mitigazione per garantire la sostenibilità del Programma.

Per ogni potenziale effetto diretto negativo rilevato, sono state indicate le misure di mitigazione da adottare, atte a eliminare le criticità residue presenti. Tali misure saranno tradotte in indicazioni/criteri/premialità che verranno inserite all'interno dei bandi del PR.

Per ogni effetto potenzialmente negativo rilevato, si elencano le principali misure di mitigazione che sono state suggerite dal Rapporto Ambientale.

Matrice	Tipologia di impatto potenziale	Azioni coinvolte	Mitigazione
Aria	Incremento complessivo delle emissioni in atmosfera, specialmente per il particolato atmosferico e gas effetto serra	P1 Os iii P4 Os vi	<p>Nei bandi di finanziamento venga inserito come premialità/criterio selettivo il riferimento alle certificazioni ambientali più pertinenti all'azione quali: EMAS – Eco-Management and audit Scheme; ISO14001 – definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale; ISO50001 - definisce i requisiti di un sistema di gestione energia; ISO 14064 - definisce i requisiti per la riduzione delle emissioni di GHG Carbon Foot Print – valuta e certifica l'impronta ambientale; Ecolabel – contraddistingue il ridotto impatto ambientale di prodotti e servizi.</p> <p>In caso di investimenti materiali nelle PMI come criterio di ammissibilità è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti,etc).</p>
Acqua	Peggioramento della qualità delle acque nel corpo idrico recettore (temperatura – salinità) a valle di impianti geotermici o di utilizzo di acqua termale per teleriscaldamento	P1 Os iii P2 Os i P4 Os vi	<p>Fermo restando che il prelievo delle acque termali o ad uso geotermico deve essere preventivamente autorizzato nel rispetto della normativa ambientale, privilegiare l'utilizzo di acque già estratte per un ulteriore recupero del calore o in alternativa, nel caso di nuovi o ulteriori prelievi, le acque dovranno essere autorizzate solo con scarico in fognatura al fine di evitare qualsiasi possibile impatto nei corpi idrici recettori in particolare in termini di temperatura e salinità.</p> <p>Nei bandi di finanziamento venga inserito, ove opportuno, come premialità/criterio selettivo il riferimento a certificazioni ambientali quali ad esempio: EMAS – Eco-Management and audit Scheme; ISO14001 – definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale; ISO50001 - definisce i requisiti di un sistema di gestione energia; Carbon Foot Print – valuta e certifica l'impronta ambientale; Ecolabel – contraddistingue il ridotto impatto ambientale di prodotti e servizi.</p> <p>In caso di investimenti materiali nelle PMI come criterio di ammissibilità è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti,etc...)"</p>
Suolo	Consumo di suolo	P1 Os i– iii P2 Os i -ii -vi	<p>Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa.</p>
	Riduzione della fertilità	P2 Os i -ii – iv P3 Os viii	<p>Durante la realizzazione delle opere deve essere previsto l'accantonamento dello strato superficiale più fertile di terreno (scotico) e il suo successivo riutilizzo in loco per ridurre al minimo la perdita di fertilità dei terreni.</p> <p>Nel caso di impianti fotovoltaici a terra rientranti nelle casistiche sopradescritte, prevedere, ove tecnicamente possibile, il mantenimento della permeabilità del suolo e la semina di prato polifita stabile.</p>

Paesaggio	Deterioramento caratteri paesaggistici	P2 Os iv	Nel caso di interferenza con i sistemi agricoli, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli.
Biodiversità	Riduzione habitat e habitat di specie Disturbo antropico	P1 Os i– iii P2 Os i–iv -vi; P4 Os ii–vi P5 Os ii	<p>Gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo privilegiando aree già impermeabilizzate o degradate e solo dove questa possibilità è preclusa devono prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa.</p> <p>Nel caso di interferenza con i sistemi agricoli, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli.</p> <p>Nella realizzazione dei bacini di laminazione questi dovranno seguire una progettazione il più rispondente ad una efficacia anche ecologica degli stessi.</p> <p>Fermo restando che il prelievo delle acque termali o ad uso geotermico deve essere preventivamente autorizzato nel rispetto della normativa ambientale, privilegiare l'utilizzo di acque già estratte per un ulteriore recupero del calore o in alternativa, nel caso di nuovi o ulteriori prelievi, le acque dovranno essere autorizzate solo con scarico in fognatura al fine di evitare qualsiasi possibile impatto nei corpi idrici recettori in particolare in termini di temperatura e salinità.</p> <p>Ulteriori MISURE PRECAUZIONALI specifiche per la riduzione degli effetti perturbativi nei siti natura 2000 sono evidenziate al paragrafo 6.2 che riporta gli esiti della VINCA.</p>

Rifiuti	Aumento della produzione di rifiuti	<p>OP1 Os iii; OP2 Os i – ii -iv –vii -viii; OP4 Os iii -vi; OP5 Os i –ii.</p>	<p>Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (ex Dlgs 152/06 art. 181), sia inviato a recupero (R1-R13). Garantire l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – (vedi https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi) definiti per le categorie merceologiche oggetto di acquisto della PA, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Le azioni di Programma che comportano attività di Costruzione e Demolizione devono attenersi alle indicazioni operative per la migliore gestione delle problematiche legate ai rifiuti generati, secondo i contenuti della DGRV 75/2012 inclusa la demolizione selettiva come misura prioritaria. Inoltre le azioni di Programma che comportano attività quali ad esempio opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate, in coerenza con i contenuti del Piano rifiuti (DGRV 1458/2021), utilizzare almeno il 30% di materiale di recupero da C&D. Nei bandi di finanziamento venga inserito, come criterio prioritario/criterio selettivo il riferimento a certificazioni ambientali (o equivalenti) quali: EMAS – Eco-Management and audit Scheme; ISO14001 – definisce i requisiti di un sistema di gestione ambientale; ISO50001 - definisce i requisiti di un sistema di gestione energia; Carbon Foot Print – valuta e certifica l'impronta ambientale; Ecolabel – contraddistingue il ridotto impatto ambientale di prodotti e servizi. In caso di investimenti materiali nelle PMI come criterio di ammissibilità è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti,etc...)" Risulta strategico che nelle aree fortemente turistiche e nella gestione dei grandi eventi (Es.: Siti UNESCO.) sia garantita una gestione dei rifiuti dedicata alla massimizzazione delle azioni di prevenzione della riduzione dei rifiuti, del contenimento della dispersione dei rifiuti plastici e degli abbandoni e di una raccolta differenziata di qualità.</p>
---------	-------------------------------------	---	---

Un altro aspetto trattato nel Rapporto Ambientale riguarda la verifica del principio DNSH (Do No Significant Harm). Il Regolamento generale dei Fondi all'art. 9 sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

In riferimento a tale principio, la Comunicazione della Commissione CE [Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final] - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"(di seguito Comunicazione) e la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE" (di seguito Nota EGESIF) hanno fornito alcuni elementi di chiarimento circa l'applicazione del principio anche nell'ambito della Politica di coesione, con l'obiettivo di assicurare coerenza con le valutazioni condotte nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di evitare carichi amministrativi inutili alle Amministrazioni.

La Nota EGESIF evidenzia che vi sono diversi elementi che supportano l'applicazione del DNSH nella Politica di coesione, fra cui l'obbligo di applicare la normativa comunitaria ambientale e il fatto che i Programmi siano sottoposti a VAS; tuttavia nella Nota si specifica che durante la fase di Programmazione è necessario che sia condotta una specifica valutazione del rispetto del principio al fine di evitare di includere nel programma azioni potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo.

Pertanto la valutazione del rispetto del principio DNSH è stata integrata nel processo di VAS che, per sua natura, è lo strumento più completo per l'analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma (par. 5.9 del Rapporto Ambientale).

5. Ragioni delle scelte alla luce delle possibili alternative

Scenario di Programma

La priorità 1 con il **sostegno alle imprese** (compreso il settore turistico) rappresenta l'ambito maggiormente sostenuto dal Programma, coerentemente con quanto previsto dalla SRSvS della Regione del Veneto nell'ambito della definizione degli obiettivi di sostenibilità attribuiti al FESR. Il Programma, inoltre, spinge sull'innovazione negli ambiti produttivi al fine di dare un impulso allo sviluppo economico, sociale e ambientale. Tale scelta va contestualizzata in relazione al periodo contingente di forte decrescita economica dovuta al periodo pandemico. Come evidenziato dal [Rapporto di posizionamento della Regione Veneto](#) la pandemia ha portato l'Italia alla recessione più grave della storia post bellica: il prodotto interno lordo è diminuito dell'8,9% tra il 2019 e il 2020, la produzione industriale dell'11,4%, i fatturati di alcuni settori produttivi sono crollati. Le imprese attive venete sono in calo e le contrazioni più accentuate del numero di imprese attive si osservano nel comparto commerciale (-1,8%), manifatturiero (-1,7%), trasporti e logistica (-1,4%), agricoltura (-1,2%), alloggio e ristorazione (-0,8%).

Le priorità 2 e 3 sostengono il processo di decarbonizzazione, come previsto dall'Accordo di Parigi sul clima, con l'obiettivo nel lungo periodo di contenere l'aumento della temperatura media globale. Per tali priorità sono punti di riferimento le sfide descritte dall'Agenda ONU 2030 (2015), con i suoi 17 "goals" tra cui rientra anche la lotta al cambiamento climatico e energia pulita e accessibile per tutti, e il "Green Deal europeo" (2019) che punta ad una riduzione delle emissioni del 55% e richiede una revisione profonda delle politiche energetiche e climatiche degli Stati membri. Tali indirizzi sono contenuti nel pacchetto "Fit for 55", il "Green Package", adottato dalla Commissione il 14 luglio 2021, contenente sia modifiche di legislazioni esistenti sia nuove proposte. In questi ambiti si inseriscono gli obiettivi ambientali del programma che coerentemente con quanto previsto dalla SRSvS perseguono la conversione verso l'**energia pulita**, con un occhio di riguardo anche al miglioramento **dell'efficienza dei processi e degli insediamenti**, portando ad una effettiva crescita sostenibile. Al processo di decarbonizzazione contribuisce anche la rigenerazione delle città e la promozione della **mobilità urbana** multimodale sostenibile. Il Programma privilegia gli interventi che agiscono sulla matrice aria coerentemente con la criticità territoriale rilevata nel quadro ambientale per l'intero bacino padano. Il PR risponde all'esigenza di contribuire anche in termini di **adattamento ai cambiamenti climatici** con la finalità di diminuire l'esposizione della popolazione al rischio. Ulteriore obiettivo di sostenibilità del FESR è invece individuato nello sviluppo dell'**economia circolare** al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, favorendo la circolarità della produzione e dei consumi. Tale obiettivo risulta perseguito indirettamente anche in alcune azioni della priorità 1.

Le Priorità 4 e 5 mirano ad incentivare il **turismo sostenibile** nei siti UNESCO, nelle aree urbane e nelle aree interne in coerenza con quanto previsto dalla SRSvS, attraverso interventi di recupero e riqualificazione di spazi e/o edifici dismessi per fornire nuovi servizi alla cittadinanza e per creare e/o recuperare luoghi ad alto impatto culturale, nonché ad affiancare le autorità capofila di marchi d'area quali strumenti di governance turistica nelle aree interne.

La Priorità 4 inoltre assume anche una valenza nell'ambito delle **politiche sociali** in sinergia con il FSE + contribuendo a migliorare le infrastrutture per l'istruzione e la formazione e a contrastare il disagio abitativo nelle aree urbane.

Alternative

L'alternativa di Programma ipotizzata deve essere "ragionevole", pertanto deve mantenere inalterata la sostenibilità del programma ambientale, sociale ed economica (così come definita al capitolo 4 del RA) e garantire allo stesso tempo efficacia e finalità delle azioni. Poiché si tratta di un Programma di ripartizione finanziaria di fondi, la possibile diversa allocazione delle risorse tra i vari Obiettivi

specifici rappresenta una variazione di scelta strategica e un differente scenario, con conseguenze dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

L'assegnazione dei fondi corrispondente all'85% delle risorse finanziarie agli OP1 e OP2 (di cui il 30% all'OP2) potrebbe identificarsi ipoteticamente allo scenario di base, secondo quanto indicato dal Regolamento. Considerando il fatto che il PR è un programma che si basa sull'adesione volontaria dei soggetti ammissibili al contributo, non vi è certezza assoluta della piena adesione dei soggetti interessati, essendo infatti i beneficiari, liberi di aderire o meno alle iniziative. Tale alternativa, se pur rispondente alla richiesta di concentrazione tematica, non risulta pertanto perseguibile in quanto non permette di garantire il raggiungimento di tale ripartizione finanziaria tra OP.

Ulteriore alternativa del PR potrebbe anche essere il potenziamento dei target ambientali a cui rispondere come criterio perseguibile per garantire la sostenibilità ambientale. Si evidenzia in primis che con le misure di mitigazione individuate già con lo scenario di Programma viene comunque garantito che non vi siano esternalità negative a carico dello stesso. Inoltre già tutte le risorse investite nelle Priorità 2, 3 e 5 hanno direttamente o indirettamente effetti ambientali positivi in relazione alla gestione delle risorse naturali e alla custodia dei territori. Anche la Priorità 4, pur avendo come finalità principale gli obiettivi dell'Area Persone, opera tramite la riqualificazione degli spazi dando un contributo indiretto agli obiettivi dell'Area Pianeta. La finalità principale della Priorità 1 è lo sviluppo della competitività del sistema produttivo, anche attraverso l'innovazione tecnologica, la transizione green e modelli di sviluppo sostenibile. Tuttavia molte risorse sono destinate specificatamente alla promozione sui mercati nazionali ed esteri delle attività produttive, turistiche e del commercio, per rilanciare la competitività delle stesse a valle del periodo di crisi tuttora in corso. Tali risorse non hanno prettamente una finalità ambientale pertanto potrebbero essere recuperate per cambiare il peso dei contributi a favore dell'Area Pianeta. Questa scelta porterebbe quindi un vantaggio ambientale, ma distrarrebbe importanti risorse ad oggi destinate alla finalità principale della Priorità 1 non garantendo la sostenibilità economica del PR.

6 Considerazioni relative al monitoraggio ambientale

I Fondi strutturali devono essere utilizzati efficacemente e conformemente agli scopi definiti (Reg. UE 2021\1060). Pertanto, la normativa comunitaria di riferimento prevede l'obbligo di impostare procedure di monitoraggio informatizzate e valutazioni di ampio respiro al fine di verificare che i programmi, che usufruiscono dei fondi, funzionino adeguatamente e producano risultati valutabili secondo criteri concordati.

Il Programma è sottoposto ad un dettagliato monitoraggio dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico finalizzato a fornire indicazioni sui risultati delle azioni di informazione, sorveglianza e controllo adottati e sui risultati più significativi della sua esecuzione permettendo, allo stesso tempo, di individuare eventuali azioni da perseguire per migliorare l'efficacia degli interventi. È previsto l'utilizzo preferenziale di "indicatori comuni" per raccogliere i dati (All. 1 Reg UE 2021\1058), che sono così utilizzati per effettuare una comparazione dei risultati ottenuti a livello nazionale ed europeo. Tale tipologia di raccolta dati e di monitoraggio prevede dunque che i dati raccolti siano resi pubblici.

Affiancato al monitoraggio e valutazione del Programma viene sviluppato il monitoraggio ambientale, ai sensi della normativa sulla VAS (art 18 D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.), il cui scopo è assicurare *"il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive."* (comma 1).

L'attività di monitoraggio ambientale diventa uno degli strumenti centrali dei processi di VAS in quanto risulta un elemento a supporto delle decisioni funzionale a valutare la validità delle ipotesi formulate durante la costruzione del PR ed in seguito ad orientare nuovamente il programma in caso di effetti significativi negativi inattesi. Inoltre il Piano di Monitoraggio ha il compito di verificare il contributo del PR al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali (art 18 comma 3-bis D lgs 152/06 ss. mm. ii.).

Pertanto, a seguito della attività di valutazione degli effetti e degli esiti della sostenibilità del PR sono stati selezionati gli indicatori da monitorare tra quelli facenti parte del monitoraggio del Programma, dell'Agenda 2030 (SDG), della SRSvS ed altri ritenuti utili.

Lo schema proposto include il popolamento di diverse tipologie di indicatori:

- **indicatori di contesto:** associati agli obiettivi di sostenibilità; descrivono il contesto ambientale e la sua evoluzione pur senza registrare eventuali variazioni direttamente correlabili all'avanzamento del PR;
- **indicatori di processo:** descrive le tipologie di azioni;
- **indicatori di contributo:** monitorano l'effetto dell'attuazione del piano rispetto al contesto ambientale.

Poiché la maggior parte degli indicatori deriva dal monitoraggio del PR l'aggiornamento della maggior parte di essi è previsto con la verifica del target intermedio (2024) e successivamente del target finale (2029). Si propone di assumere come aggiornamento degli indicatori di contesto relativi allo stato dell'elemento da monitorare una baseline al 2022. I dati per produrre gli ulteriori indicatori ritenuti utili che non trovano corrispondenza in quelli previsti dal monitoraggio del PR, saranno raccolti durante le procedure di selezione dei bandi.

Il soggetto che provvederà a redigere il rapporto di monitoraggio illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare al fine di verificare lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale è l'Autorità procedente, anche avvalendosi di un valutatore indipendente.

In seguito, l'Autorità procedente trasmetterà all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i)

dell'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.. Sulla base della previsione degli aggiornamenti degli indicatori, tali invii avverranno nel 2024 – 2027 – 2029.

Per un prospetto completo degli indicatori di contesto, di processo e di contributo usati per il monitoraggio ambientale si rimanda alle tabelle del capitolo 8 del Rapporto Ambientale.